



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 febbraio 2009 (06.03)  
(OR. OR.en)**

**6819/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0094 (COD)**

---

---

**CODEC 224  
MIGR 18  
SOC 131  
DROIPEN 10**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE  
Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 18-19 gennaio 2009)

---

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

Il 4 febbraio 2009 la plenaria ha adottato un emendamento unico di compromesso alla proposta di direttiva<sup>1</sup>. Tale emendamento è stato concordato durante i contatti informali di cui sopra. Come citato nella nota 6039/09 del 10 febbraio 2009, la votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata a una data ulteriore. Il 19 febbraio 2009 la plenaria ha adottato la risoluzione legislativa e ha quindi formalmente concluso la prima lettura del Parlamento europeo.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 6039/09.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato il 4 febbraio 2009 e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 20.03.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Sanzioni contro i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0249),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0143/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0026/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata il 4 febbraio 2009<sup>1</sup>;
  2. approva la dichiarazione comune allegata alla presente risoluzione;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P6-TA(2009)0043.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 4 febbraio 2009<sup>1</sup>:

EMENDAMENTO 1 \*

alla proposta della Commissione di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che introduce *norme minime relative a* sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'*Unione europea*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione || ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha convenuto sulla necessità di rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale ed in particolare di intensificare a livello nazionale e a livello dell'*Unione europea* le misure contro il lavoro illegale.

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 168, paragrafo 2 del regolamento (A6-0026/2009).

\* Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo || . Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo || .

<sup>2</sup> *GU C 204 del 9.8.2008, pag. 70.*

<sup>3</sup> *GU C 257 del 9.10.2008, pag. 20.*

<sup>4</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2009.*

- (2) Un fattore fondamentale di richiamo dell'immigrazione illegale nell'*Unione europea* è la possibilità di trovare lavoro pur non avendo il titolo giuridico richiesto. È quindi opportuno che l'azione contro l'immigrazione e il soggiorno illegali comporti misure contro tale fattore di richiamo.
- (3) Il perno di tali misure dovrebbe essere un divieto generale di assunzione dei cittadini di paesi terzi non autorizzati a soggiornare nell'*Unione europea* accompagnato da sanzioni contro i datori di lavoro che lo violano.
- (4) ***Poiché la presente direttiva introduce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di adottare o mantenere sanzioni, provvedimenti e obblighi dei datori di lavoro più rigorosi.***
- (5) ***Dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri, siano essi autorizzati o meno a lavorare nel loro territorio, come i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, definito all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>1</sup>. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività. La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le legislazioni nazionali che vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente, ma che lavorano in violazione del loro status di residenza.***
- (6) ***Ai fini specifici della presente direttiva, è opportuno definire taluni termini. Tali definizioni dovrebbero essere utilizzate soltanto ai fini della presente direttiva.***
- (7) ***La definizione del termine "impiego" dovrebbe comprenderne tutti gli elementi costitutivi, vale a dire le attività che sono o dovrebbero essere retribuite svolte per o sotto la direzione e/o supervisione del datore di lavoro, a prescindere dal rapporto giuridico.***
- (8) ***La definizione di "datore di lavoro" può anche includere un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità di compiere atti giuridici senza avere personalità giuridica.***
- (9) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi – anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi – possiedano un permesso di soggiorno ***valido*** o altra autorizzazione equivalente ***attestante che soggiornano legalmente nel territorio dello Stato membro in questione.***
- (10) Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, ***i datori di lavoro*** dovrebbero anche essere ***tenuti*** ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi. ***Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo, gli Stati membri possono prevedere che tali notifiche siano effettuate nel quadro di altri sistemi di notifica. Gli Stati membri dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per le notifiche da parte di datori di lavoro aventi status di persone fisiche laddove l'impiego sia a fini privati.***
- (11) È opportuno che i datori di lavoro che abbiano adempiuto agli obblighi di cui alla presente direttiva non siano considerati responsabili di lavoro illegale, in particolare qualora l'autorità competente scopra successivamente che i documenti presentati da un lavoratore erano in realtà falsificati o utilizzati illegalmente, ***tranne nel caso in cui il datore di lavoro sapesse che il documento era falso.***

---

<sup>1</sup> ***GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1.***

- (12) *Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi a carico dei datori di lavoro, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per espletare tempestivamente le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno.*
- (13) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali, *unitamente alla possibilità di sanzioni finanziarie ridotte per i datori di lavoro che sono persone fisiche laddove l'impiego sia a fini privati.*
- (14) Il datore di lavoro deve in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro svolto e deve versare tutti i contributi di previdenza sociale e le tasse dovuti. *Se il livello di remunerazione non può essere determinato, si dovrebbe presupporre che sia pari almeno alla retribuzione prevista dalla legislazione nazionale applicabile in materia di salari minimi, dai contratti collettivi o dalle prassi nei relativi settori occupazionali. Il datore di lavoro ha altresì l'obbligo, ove opportuno, di pagare tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente hanno fatto ritorno o sono stati rimpatriati. Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda al pagamento degli arretrati, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a farsi carico di tale obbligo al posto del datore di lavoro.*
- (15) *Il cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente non può invocare un diritto di ingresso, soggiorno e accesso al mercato del lavoro in base al rapporto di impiego illegale o al pagamento, anche arretrato, di retribuzioni, contributi previdenziali o imposte da parte del datore di lavoro o di un'entità giuridica tenuta ad effettuare il pagamento in sua vece.*
- (16) È necessario che gli Stati membri predispongano meccanismi per garantire che i cittadini dei paesi terzi possano chiedere e ricevere gli importi delle retribuzioni arretrate loro dovute. *Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad associare a tali meccanismi le loro missioni o rappresentanze nei paesi terzi. Nel porre in essere meccanismi efficaci volti ad agevolare le denunce, qualora non siano già previsti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità e il valore aggiunto di consentire a un'autorità competente di promuovere un'azione legale nei confronti di un datore di lavoro al fine di recuperare la retribuzione arretrata.*
- (17) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto *d'impiego* di almeno *tre mesi*, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro almeno per un certo periodo. *Il lavoratore, tra l'altro, dovrebbe anche avere l'opportunità di dimostrare l'esistenza e la durata del rapporto d'impiego.*
- (18) È opportuno che gli Stati membri prevedano la possibilità di altre sanzioni contro *i datori di lavoro*, come l'esclusione dal beneficio di *alcune o di tutte le* prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di *alcune o di tutte le* prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi *dell'Unione europea* gestiti dagli Stati membri. *Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare tali ulteriori sanzioni nei confronti dei datori di lavoro persone fisiche qualora l'impiego sia per fini privati.*

- (19) La presente direttiva, in particolare gli *articoli 7, 10 e 12*, deve applicarsi senza pregiudizio delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup>.
- (20) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che ***almeno l'appaltante, di cui il datore di lavoro è un diretto subappaltatore, possa essere considerato responsabile del pagamento di sanzioni finanziarie congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece. In casi specifici, è opportuno che altri appaltanti siano ritenuti responsabili del pagamento di sanzioni finanziarie congiuntamente a o al posto di un datore di lavoro*** che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. ***Gli arretrati contemplati dalle disposizioni in materia di responsabilità della presente direttiva dovrebbero altresì includere contributi ai fondi ferie nazionali e ai fondi sociali disciplinati dalla legge o dagli accordi collettivi.***
- (21) L'esperienza ha mostrato che i sistemi di sanzioni esistenti si sono rivelati insufficienti per garantire il pieno rispetto dei divieti di assunzione di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, fra l'altro, probabilmente, perché le sole sanzioni amministrative non sono un deterrente abbastanza forte per certi datori di lavoro senza scrupoli. Il rispetto delle norme può e deve essere rafforzato con l'applicazione di sanzioni penali.
- (22) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni ripetute, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, condizioni di lavoro di particolare sfruttamento, la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani ***e l'impiego illegale di un minore. La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a tali gravi violazioni. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione in casi specifici di tali sanzioni o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili.***
- (23) Occorre che, in tutti i casi ritenuti gravi conformemente alla presente direttiva, la violazione, se commessa intenzionalmente, sia quindi considerata reato nell'intera Comunità, e ciò ferma restando l'applicazione della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani<sup>2</sup>.
- (24) I reati devono essere punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive **■**. ***L'obbligo di assicurare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive a norma dell'articolo 9 della presente direttiva lascia impregiudicata l'organizzazione interna del diritto penale e della giustizia penale negli Stati membri.***
- (25) ***Dovrebbe essere possibile considerare anche le persone giuridiche responsabili del reato di cui all'articolo 9, in quanto molti dei datori di lavoro sono persone giuridiche. Le disposizioni della presente direttiva non comportano l'obbligo di introdurre la responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati membri.***

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 19.9.2002, pag. 1 || .

<sup>2</sup> GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

- (26) Per facilitare l'applicazione della normativa occorre predisporre meccanismi efficaci che permettano ai cittadini di paesi terzi di presentare denuncia, sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. È necessario che i terzi designati per fornire assistenza nella presentazione delle denunce siano tutelati contro eventuali sanzioni ai sensi delle norme che vietano il favoreggiamento del soggiorno illegale.
- (27) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri *possano rilasciare* permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro *o sono stati minori impiegati illegalmente* e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi *dovrebbero* essere concessi *con modalità comparabili a quelle relative ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione* della direttiva 2004/81/CE *del Consiglio*, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti<sup>1</sup>.
- (28) Per garantire un grado di applicazione *soddisfacente della presente direttiva e ridurre, per quanto possibile*, divari nei livelli di attuazione dei vari Stati membri, *questi ultimi dovrebbero assicurare che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate nel loro territorio e dovrebbero comunicare alla Commissione dati sulle ispezioni che effettuano*.
- (29) *Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a determinare ogni anno un obiettivo nazionale per il numero di ispezioni relative ai settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di paesi terzi residenti illegalmente sul loro territorio*.
- (30) *Per aumentare l'efficacia delle ispezioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che la normativa nazionale conferisca poteri adeguati alle autorità competenti per la conduzione delle ispezioni, che le informazioni relative all'impiego illegale, inclusi i risultati delle ispezioni precedenti, siano raccolte e trattate ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, e che siano messe a disposizione risorse umane sufficienti dotate delle competenze e delle qualificazioni necessarie per lo svolgimento efficace delle ispezioni*.
- (31) *Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ispezioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva non incidano, sul piano quantitativo o qualitativo, sulle ispezioni condotte per valutare le condizioni di impiego e di lavoro*.
- (32) *Nel caso di lavoratori distaccati cittadini di paesi terzi, i servizi di ispezione degli Stati membri possono avvalersi della cooperazione e dello scambio d'informazioni di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi<sup>2</sup>, al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi siano impiegati legalmente nello Stato membro di origine*.
- (33) *La presente direttiva dovrebbe essere considerata complementare alle misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato e lo sfruttamento*.
- (34) *Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>3</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento*.

---

<sup>1</sup> GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

<sup>2</sup> *GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.*

<sup>3</sup> *GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.*



- (35) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in applicazione della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>1</sup>.
- (36) *Poiché l'obiettivo della presente direttiva – ossia combattere l'immigrazione illegale agendo contro il fattore di richiamo rappresentato dal lavoro - non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque; a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato; la direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.*
- (37) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più particolarmente, deve essere applicata nel rispetto della libertà d'impresa, del principio di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, conformemente agli articoli 16, 20, 21, 47 e 49 della Carta.
- (38) *A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, questi Stati non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.*
- (39) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva **vieta l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente al fine di contrastare l'immigrazione illegale. A tal fine essa stabilisce norme minime comuni relative a sanzioni e provvedimenti applicabili negli Stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.**

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini **specifici** della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

---

<sup>1</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- a) "cittadino di un paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato *né beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen*;
- b) "lavoro": l'esercizio di attività *comprendenti qualsiasi forma di manodopera o lavoro disciplinata dalla legislazione nazionale o da una prassi consolidata* per conto o sotto la direzione e/o supervisione di un datore di lavoro;
- c) "soggiornante illegalmente": cittadino di un paese terzo, presente sul territorio di uno Stato membro, che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;
- d) "lavoro illegale": impiego di un cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente sul territorio di uno Stato membro;
- e) "datore di lavoro": la persona *fisica o l'entità* giuridica, *comprese le agenzie di lavoro interinale*, per il cui conto o sotto la cui direzione e/o supervisione è assunto l'impiego;
- f) "subappaltatore": persona fisica o *entità* giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;
- g) "*persona giuridica*": *entità giuridica avente tale status ai sensi della legislazione nazionale applicabile, eccezion fatta per gli Stati o gli organismi pubblici nell'esercizio dell'autorità statale e per le organizzazioni pubbliche internazionali*;
- h) "*agenzia di lavoro interinale*": *persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, stipula contratti di lavoro o rapporti di lavoro con lavoratori di agenzie interinali al fine di inviare questi ultimi presso imprese utilizzatrici affinché vi prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse*;
- i) "*condizioni lavorative di particolare sfruttamento*": *condizioni di lavoro, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, il che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contrario alla dignità umana*;
- j) "*retribuzione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente*": *lo stipendio o il salario o qualsiasi altro vantaggio, in contanti o in natura, che il lavoratore riceve direttamente o indirettamente, in ragione del suo impiego, dal suo datore di lavoro e che è equivalente a quello di cui beneficerebbero lavoratori analoghi in un rapporto di lavoro legale*.

### Articolo 3

#### Divieto di lavoro illegale

1. Gli Stati membri vietano l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.
2. Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni e i provvedimenti previsti dalla presente direttiva.
3. *Uno Stato membro può decidere di non applicare il divieto di cui al paragrafo 1 ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente il cui allontanamento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare in conformità della legislazione nazionale.*

## Articolo 4

### Obblighi dei datori di lavoro

1. Gli Stati membri obbligano i datori di lavoro:
  - a) a chiedere *che un cittadino di un paese terzo, prima di assumere l'impiego, possieda e presenti al datore di lavoro* il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno ■ ;
  - b) a tenere, *almeno per la durata dell'impiego, una copia o registrazione del permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno* a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini *di un'eventuale* ispezione ■ ;
  - c) a informare, entro *un* termine *fissato da ciascuno Stato membro*, le autorità competenti designate dagli Stati membri dell'inizio ■ dell'impiego di un cittadino di un paese terzo.
2. *Gli Stati membri possono prevedere una procedura semplificata di notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera c) qualora il datore di lavoro sia una persona fisica e l'impiego sia a fini privati.*

*Gli Stati membri possono prevedere che la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia richiesta qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo<sup>1</sup>.*
3. Gli Stati membri *assicurano* che i datori di lavoro *che hanno* assolto *gli obblighi* di cui al paragrafo 1 *non siano ritenuti responsabili della violazione del divieto di cui all'articolo 3* a meno che *non siano al corrente del fatto che* il documento presentato come permesso di soggiorno *valido* o altra autorizzazione di soggiorno *è falso*.

## Articolo 5

### Sanzioni finanziarie

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano *il divieto di cui all'articolo 3* siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni inflitte in caso di *violazioni del divieto di cui all'articolo 3* includono:
  - a) sanzioni finanziarie *che aumentano a seconda del numero di cittadini di paesi terzi impiegati* illegalmente; e

---

<sup>1</sup> *GUL 16 del 23.1.2004, pag. 44.*

- b) pagamento dei costi di rimpatrio *dei cittadini* di un paese terzo *impiegati* illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio. ***Gli Stati membri possono invece decidere che le sanzioni finanziarie di cui alla lettera a) riflettano almeno i costi medi di rimpatrio.***
3. ***Gli Stati membri possono prevedere sanzioni pecuniarie ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega a fini privati un cittadino di un paese terzo soggiornante illegalmente e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.***

#### Articolo 6

##### Pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro

1. Per ogni violazione ***del divieto di cui all'articolo 3***, gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro ***sia responsabile del pagamento di:***
- a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati. ***Si presume che il livello di remunerazione concordato sia stato pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o dalle prassi nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;***
  - b) ***un importo pari a tutte le tasse e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;***
  - c) ***se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.***
2. ***Per assicurare la disponibilità di procedure efficaci di applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), e tenuto debitamente conto dell'articolo 13, gli Stati membri mettono in atto meccanismi volti a garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente:***
- a) ***possano presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e dare esecuzione ad una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato; o***
  - b) ***ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda.***
- I cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente sono informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti ai sensi del presente paragrafo e dell'articolo 13 prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio.***
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ***lettere a) e b)***, gli Stati membri **■** presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno ***tre mesi*** salvo prova contraria fornita, ***tra l'altro***, dal datore di lavoro ***o dal lavoratore.***

4. Gli Stati membri **assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari** a garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente **possano ricevere** il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate **di cui al** paragrafo 1, lettera a), **che sono dovute in virtù delle domande di cui al paragrafo 2**, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato.
5. Per quanto riguarda i **casi in cui sono stati accordati permessi di soggiorno di durata limitata a norma dell'articolo 13, paragrafo 4**, gli Stati membri **definiscono ai sensi del diritto nazionale le condizioni che consentono l'estensione della durata di tali permessi** fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1 ■ .

#### Articolo 7

##### Altre misure

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro ■ sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:
  - a) esclusione dal beneficio di **alcune o di tutte le** prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, **compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri**, per un periodo fino a cinque anni;
  - b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici **definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi<sup>1</sup>**, per un periodo fino a cinque anni;
  - c) rimborso **di alcune o di tutte le** prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dagli Stati membri, **concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della** constatazione del lavoro illegale;
  - d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, **o ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della situazione.**
2. **Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica e l'impiego sia a fini privati.**

#### Articolo 8

##### Subappalto

1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore **e ferme restando le disposizioni di diritto nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso o in materia di sicurezza sociale**, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante **di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece**, del pagamento:
  - a) delle sanzioni **finanziarie** irrogate ai sensi dell'articolo 5; e
  - b) degli arretrati dovuti ai sensi dell'articolo 6, **paragrafo 1, lettere a) e c), paragrafo 2 e paragrafo 3.**

---

<sup>1</sup> **GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.**

2. *Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora sappiano che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 1 al posto del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.*
3. *Un appaltante che ha adempiuto ai suoi obblighi con la debita diligenza come previsto dalla legislazione nazionale non è ritenuto responsabile ai sensi dei paragrafi 1 e 2.*
4. *Gli Stati membri possono prevedere norme più rigorose in materia di responsabilità ai sensi del diritto nazionale.*

#### Articolo 9

##### Fattispecie di reato

1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3, se intenzionale, costituisca reato *in ciascuno dei seguenti casi, come previsto dalla legislazione nazionale:*
  - a) la violazione prosegue, oppure è *costantemente* reiterata ■ ;
  - b) la violazione riguarda *l'impiego simultaneo di* un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare ■ ;
  - c) la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento ■ ;
  - d) *la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato definito ai sensi della decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che il cittadino del paese terzo soggiornante illegalmente è vittima della tratta di esseri umani;*
  - e) *la violazione riguarda l'impiego illegale di un minore.*
2. Gli Stati membri *provvedono a che l'istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione degli atti intenzionali* di cui all'articolo 1 *siano punibili come reati.*

#### Articolo 10

##### Sanzioni penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *le persone fisiche che commettono* i reati di cui all'*articolo 9* siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni penali di cui al presente articolo possono essere *applicate ai sensi della legislazione nazionale fatte salve* altre sanzioni o misure *di natura non penale, a meno che ciò non sia precluso dai principi generali del diritto, e possono essere accompagnate* dalla pubblicazione della decisione giudiziaria *pertinente al caso.*

## Articolo 11

### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili **del reato** di cui all'*articolo 9*, commessi a loro vantaggio da chiunque, agendo a titolo individuale o in quanto membro di un loro organo, occupi al loro interno una posizione direttiva, avvalendosi:
  - a) del potere di rappresentare la persona giuridica, oppure
  - b) dell'autorità di prendere decisioni a nome della persona giuridica, oppure
  - c) dell'esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte del soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione dei reati di cui all'*articolo 9* a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano uno dei reati di cui all'*articolo 9*, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.

## Articolo 12

### Sanzioni **applicabili alle** persone giuridiche

Gli Stati membri adottano **le misure necessarie** affinché una persona giuridica considerata responsabile **ai sensi dell'articolo 11** sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che **possano** comprendere **■** misure quali **quelle di cui all'articolo 7**.

***Gli Stati membri possono decidere di rendere pubblico un elenco di datori di lavoro aventi personalità giuridica e ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 9.***

## Articolo 13

### Agevolazione delle denunce

1. Gli Stati membri **provvedono affinché siano disponibili** meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso *terzi designati* dagli Stati membri, **quali sindacati o altre associazioni o un'autorità competente dello Stato membro, qualora previsto dalla legislazione nazionale**.
2. ***Gli Stati membri provvedono affinché i terzi aventi, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate possano, per conto o a sostegno di un cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente e con il suo consenso, avviare tutte le procedure amministrative o civili previste ai fini dell'applicazione della presente direttiva.***

3. ***L'assistenza fornita ai cittadini dei paesi terzi per presentare denuncia non dovrebbe essere considerata favoreggiamento di soggiorno illegale ai sensi della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali<sup>1</sup>.***
4. Per quanto riguarda i reati di cui all'**articolo 9**, paragrafo 1, **lettere c) ed e)**, gli Stati membri **definiscono ai sensi della legislazione nazionale le condizioni alle quali possono essere concessi, caso per caso**, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi **impliciti, secondo modalità comparabili a quelle relative ai cittadini di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE.**

#### Articolo 14

##### Ispezioni

1. Gli Stati membri garantiscono che **siano effettuate ispezioni efficaci ed adeguate** sul loro territorio **■** ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. **Tali ispezioni si basano innanzitutto** su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri **■**.
2. **Al fine di rendere più efficaci le ispezioni, gli Stati membri, sulla base di una valutazione dei rischi, identificano periodicamente i settori di attività in cui si concentra nel loro territorio l'impiego di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente.**

**Relativamente a ciascuno di tali settori, gli Stati membri, ogni anno entro il 1° luglio, notificano alla Commissione il numero di ispezioni effettuate l'anno precedente, espresso come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore, e ne riferiscono i risultati.**

#### Articolo 15

##### Disposizioni più favorevoli

**La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali più favorevoli ai cittadini di paesi terzi cui si applica in relazione agli articoli 6 e 13, purché compatibili con le norme in essa stabilite.**

#### Articolo 16

##### Relazioni

1. Entro il [tre anni dopo la data di cui all'articolo 17, e successivamente ogni tre anni], **la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente, ove appropriato, proposte di modifica delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 13 e 14. Nella relazione la Commissione esamina in particolare l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 5.**
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione **tutte le informazioni necessarie all'elaborazione delle suddette relazioni. Le informazioni comprendono il numero e i risultati delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, le misure applicate a norma dell'articolo 13 e, per quanto possibile, le misure adottate ai sensi degli articoli 6 e 7.**

<sup>1</sup> **GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17.**



## Articolo 17

### Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [ventiquattro mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni **¶**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## Articolo 18

### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 19

### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a **¶**

*Per il Parlamento europeo*  
Il *presidente*

*Per il Consiglio*  
Il *presidente*

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio dichiarano che le norme relative al subappalto di cui all'articolo 8 (ex articolo 9) della presente direttiva non pregiudicano altre disposizioni in materia adottate in futuro con strumenti legislativi.